

Delibera n. 59 del 12-01-2001 proposta da GRISENTI

Legge provinciale n. 16/93. Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 7774 del 17 dicembre 1999 concernente i criteri per il servizio di trasporto degli alunni e dei soggetti portatori di handicap per gli anni scolastici 2001/2002 e successivi. Il Relatore comunica:

Con deliberazione n. 7774 del 17 dicembre 1999 sono stati approvati i criteri per l'organizzazione dei servizi di trasporto degli alunni e dei soggetti portatori di handicap (allegato A alla deliberazione medesima).

Si ritiene, alla luce di esigenze manifestatesi nel corso dei due anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001, di dovere apportare marginali modifiche ai criteri stessi, al fine di consentire un miglioramento del servizio a favore dell'utenza scolastica e dell'utenza dei centri socio educativi, secondo le seguenti indicazioni, come riportate nell'allegato A alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale:

- in primo luogo è opportuno modificare i criteri laddove indicano in 1500 mt. la distanza minima "residenza scuola" per l'ottenimento del servizio per gli alunni delle elementari e medie, determinando la stessa in metri 1000, alla luce della ragionevole considerazione del non agevole raggiungimento delle scuole a piedi per gli utenti residenti oltre tale distanza;
- pare poi doveroso richiamare il contenuto dell'articolo 70 della legge 3/2000, con riferimento al trasporto verso le scuole materne, il quale prevede che "la scuola dell'infanzia può accogliere altresì bambini residenti o domiciliati in comuni confinanti con il territorio provinciale, purchè la loro frequenza non comporti oneri a carico della Provincia";
- tenuto altresì conto della necessità di organizzare i servizi di trasporto per portatori di minorazione frequentanti le scuole secondo criteri di bisogno e di ottimale utilizzo dei mezzi di trasporto, si propone che, quando si tratti di attività di durata inferiore alle due ore che si svolgono al di fuori della fascia scolastica, siano attivati servizi qualora la famiglia non possa motivatamente assumere il trasporto a proprio carico; si propone, poi, che i servizi di trasporto verso gli asili estivi siano attivati qualora le residenze degli iscritti si trovino a distanze non superiori ai cinque Km dalla sede delle attività.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la l.p. 16 /93;
 - visto l'articolo 70 della l.p. 3/2000;
 - vista la deliberazione n. 7774 dd. 17 dicembre 1999 ed il relativo allegato A;
 - visto l'allegato A alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
 - visti gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di sostituire, tenuto conto delle modifiche in premessa proposte, l'allegato A alla deliberazione n. 7774 del 17 dicembre 1999 con l'allegato A alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né accertamenti di entrata sul bilancio di previsione 2001.

- - - - -

ALLEGATO A

ALLEGATO A

SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI

A) AMMISSIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO

Sono ammessi al servizio di trasporto alunni effettuato con mezzi di linea o speciali a seguito di valutazione annuale sul possesso dei requisiti previsti dalla presente deliberazione:

1. gli alunni residenti o aventi la dimora abituale nella provincia di Trento frequentanti le scuole d'infanzia provinciali ed equiparate e le scuole dell'obbligo;
2. gli alunni residenti o aventi la dimora abituale nella provincia di Trento frequentanti le scuole parificate o private autorizzate;
3. su specifica richiesta che verrà esaminata dal Servizio Comunicazioni e Trasporti, in assenza di servizi pubblici di linea e verificata con il noleggiatore la disponibilità dei posti sul mezzo che già effettua il servizio di trasporto per gli alunni

della scuola media, è consentito l'utilizzo del mezzo da parte degli alunni frequentanti gli Istituti Superiori, purché tale ammissione non comporti variazione del tragitto e degli orari di effettuazione. A tali alunni è applicabile la tariffa per il trasporto speciale.

E' consentita la facoltà di deroga a quanto precedentemente stabilito, d'intesa con il Servizio Istruzione o Ente Gestore competente, nel caso di:

1. alunni residenti o aventi la dimora abituale nella provincia di Trento frequentanti le scuole d'infanzia e le scuole dell'obbligo aventi sede nei Comuni limitrofi al territorio provinciale.
2. alunni residenti o aventi la dimora abituale nei Comuni limitrofi al territorio provinciale frequentanti le scuole della provincia di Trento.
3. ai sensi dell'art. 70 della legge provinciale n. 3/2000 la frequenza da parte degli alunni di cui alla precedente lettera b) di scuole situate nel territorio provinciale non potrà comportare oneri a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Tale facoltà potrà essere espletata qualora esistano effettive ed oggettive specificità di ordine sociale o economico.

In casi eccezionali ed in assenza di servizi di linea, il dirigente del Servizio Comunicazioni e trasporti può autorizzare l'utilizzo di servizi speciali scolastici anche da parte di utenza ordinaria. Tale autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni: a) assenso del dirigente scolastico competente o, in caso di scuole materne, del comitato di gestione, b) disponibilità di posti sul mezzo che già effettua il servizio di trasporto senza variazione del tragitto, delle fermate e degli orari di effettuazione, c) pagamento della tariffa di abbonamento scolastico, indipendentemente da quanto già pagato per i servizi di trasporto nell'ambito del nucleo familiare, e conseguente acquisto del tesserino di abbonamento. L'autorizzazione potrà essere revocata in caso di successive richieste di trasporto da parte di alunni o studenti di cui ai precedenti punti dalle quali derivi il venire meno dei posti disponibili o la variazione del percorso. (periodo introdotto con Delibera n. 3089 del 5.12.2003);

B) NORME DI CARATTERE GENERALE

1. In generale possono essere promossi ed istituiti

servizi speciali di trasporto alunni, in assenza di adeguati servizi di linea urbani od extraurbani, purché la distanza dall'abitazione alla sede scolastica sia superiore a km 0,5 per gli alunni delle scuole d'infanzia, e km 1 per gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori.

Di regola si intende come "adeguato" il servizio di linea che preveda una distanza non superiore a 1000 metri tra la residenza e la fermata dei mezzi pubblici, ed una distanza non superiore a 500 metri tra la fermata e l'edificio scolastico, e gli orari dei servizi non comportino un'attesa superiore a 20 minuti e 15 minuti rispettivamente prima e dopo l'inizio delle lezioni.

In ogni caso la Giunta Provinciale si riserva di autorizzare il Servizio Comunicazioni e Trasporti all'istituzione di servizi in casi eccezionali dalla medesima individuati.

2. *A servizio istituito è ammesso il trasporto di alunni aventi dimora a distanza minima di 500 metri dalla sede scolastica, anche non di utenza, compatibilmente con la disponibilità di posti sull'automezzo e purché ciò non comporti variazioni in termini di orario e di percorso del servizio già attivato.(comma sostituito con Delibera n. 2728 del 19-10-2001);*
3. Le distanze previste nei presenti criteri vengono stabilite facendo riferimento al percorso più breve percorribile a piedi su vie aperte al pubblico transito.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio di trasporto qualora non sia garantita in modo idoneo la sicurezza degli alunni trasportati nei periodi intercorrenti tra l'arrivo dei mezzi e l'inizio delle lezioni, e tra il termine delle lezioni e la partenza dei mezzi stessi. A tale fine le scuole fisseranno gli orari delle lezioni tenendo conto delle necessità imposte dal trasporto degli alunni, nell'ambito della flessibilità consentita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 12669 del 13.11.1998.
Gli esercenti la potestà genitoriale sono comunque responsabili per gli eventuali danni occorsi al minore nel tragitto intercorrente tra la residenza e la fermata del mezzo.
5. Gli orari di trasporto sono definiti a livello comprensoriale o per aree territoriali omogenee d'intesa tra il Servizio Comunicazioni e Trasporti, i

responsabili scolastici, i coordinatori pedagogici e le strutture tecniche e amministrative interessate. Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati, il servizio di trasporto scolastico è consentito esclusivamente su strade aperte al pubblico transito o spazi privati debitamente autorizzati, purché siano assicurate sufficienti condizioni di sicurezza; qualora le condizioni di transitabilità delle strade percorse non dessero sufficienti garanzie di sicurezza (ad es. per neve, etc.), chi effettua i servizi può ritardare o sospendere il servizio fino a quando non siano rispettate le normali condizioni di transitabilità; il soggetto che effettua il servizio di trasporto è altresì interamente responsabile dell'incolumità degli alunni trasportati dal momento che essi salgono sul mezzo di trasporto sino al momento in cui gli stessi scendono, ivi comprese le operazioni di salita e di discesa dal mezzo.

Per i servizi speciali, effettuati dalle società esercenti il trasporto pubblico di linea con mezzi la cui carta di circolazione consente il trasporto di utenza in piedi, non è ammesso il carico in piedi qualora si tratti di servizi per la scuola materna e, negli altri casi, qualora la durata degli stessi sia superiore ai 10 minuti oppure la tratta percorsa sia superiore ai 5 Km. (periodo introdotto con Delibera n. 2380 del 15.10.2004);

8. Qualora l'edificio sede di scuola sia oggetto d'intervento di manutenzione straordinaria, ristrutturazione od altre cause che ne impediscano temporaneamente l'agibilità, d'intesa con l'Amministrazione Comunale e il responsabile della sede scolastica, è data facoltà di prolungare, qualora sia possibile, i servizi esistenti o promuovere ed istituire nuovi servizi di trasporto per altra sede scolastica, individuando in tal caso quale punto di raccolta degli alunni la sede della scuola temporaneamente inibita. E' riservata comunque la facoltà di scelta da parte del Servizio Comunicazioni e Trasporti di optare in tale contesto per la più idonea ed adeguata soluzione che consenta la migliore funzionalità del servizio ed il maggiore contenimento dei relativi oneri.
9. Nelle ipotesi di variazione saltuaria dell'orario scolastico causata a qualsiasi titolo non è previsto l'adattamento di effettuazione del servizio di trasporto alunni, che verrà effettuato, se necessario, secondo la normale programmazione. Tale programmazione potrà essere adeguata, in presenza di fattibilità

operativa, nel caso di variazione continuativa dello stesso orario scolastico.

10. Le domande di ammissione al servizio di trasporto alunni della scuola d'infanzia, elementare e media, dovranno pervenire al Servizio Comunicazioni e Trasporti entro e non oltre la fine del mese di febbraio precedente l'anno scolastico a cui si riferiscono.

Il Servizio Comunicazioni e Trasporti si riserva la facoltà di accogliere le domande presentate fuori termine, qualora il servizio sia già istituito ed in presenza di disponibilità di posti, per gli alunni che si iscrivano alla scuola d'infanzia tra i mesi di novembre e dicembre.

Con tale criterio saranno altresì presi in considerazione i trasferimenti da una scuola ad altra dovuti a cambio di residenza.

11. Le eventuali rinunce dopo l'ammissione al servizio dovranno pervenire al Servizio Comunicazioni e Trasporti entro e non oltre il 30 settembre precedente l'anno scolastico di riferimento. In assenza di tale rinuncia, entro tale data i tesserini resi emettibili ma non ritirati dai genitori saranno annullati.

C) ISTITUZIONE DI SERVIZI SPECIALI ED INDIVIDUAZIONE SEDE SCOLASTICA DI UTENZA AI FINI DEL TRASPORTO

C1) - SCUOLA D'INFANZIA

1. Il servizio di trasporto viene effettuato verso un'unica scuola di utenza ai fini del trasporto per gli alunni di quella specifica area territoriale.
2. Per scuola di utenza ai fini del trasporto è da intendersi di norma quella presente nell'ambito del territorio comunale di residenza o dimora abituale dell'utente:
eventuali deroghe potranno essere concesse, sentito il Servizio Scuole materne, in relazione alla maggiore vicinanza dell'abitazione alla scuola di un comune limitrofo in relazione ai servizi di trasporto già attivati, nonché al fine di consentire agli alunni trasportati l'ultimazione del ciclo scolastico.
3. Qualora nell'ambito del territorio comunale esistano più scuole, la scuola di utenza ai fini del trasporto è individuata in quella con disponibilità di posti avente la sede più vicina all'area territoriale di

riferimento, sentito il Servizio Scuola Materna o la Federazione delle Scuole Materne.

4. Nel caso di assenza di scuole nell'ambito del territorio comunale di residenza o di abituale dimora, o in presenza di scuole che evidenzino problemi di capienza, si intende quale scuola di utenza ai fini del trasporto quella indicata dal Servizio Scuola Materna in caso di scuole provinciali o dalla Federazione Provinciale delle Scuole Materne per le scuole equiparate ad essa associate, d'intesa con il Servizio Comunicazioni e Trasporti.
5. I punti di raccolta degli alunni sui percorsi dei servizi speciali, la cui individuazione compete ai funzionari dell'Ufficio Sicurezza del Servizio Comunicazioni e Trasporti dovranno di norma avere tra loro una distanza non inferiore a 300 m.t., fatti salvi motivi di ordine tecnico strettamente correlati ad impedimenti oggettivi e/o alla sicurezza del percorso o dei luoghi;
è consentito promuovere ed istituire il servizio di trasporto degli alunni, relativamente a case sparse singole, masi, ecc. previa presentazione di un certificato di residenza nella località indicata per l'intero anno scolastico;
è consentito attivare servizi di trasporto per frequenza alle attività didattiche degli asili estivi qualora la residenza degli utenti si collochi entro un raggio di 5 km rispetto alla sede di attività.
8. Il trasporto speciale degli alunni sui mezzi con capienza superiore ai 9 posti, ai sensi del D.M. 31.1.97 è assicurato solo in presenza sul veicolo di almeno un accompagnatore maggiorenne al quale sarà rilasciato apposito tesserino dal servizio Comunicazioni e Trasporti.
9. Compatibilmente con la disponibilità di personale e con la facoltà organizzativa di ogni singola scuola, il servizio di trasporto alunni per le scuole materne dovrà essere abbinato a quello delle scuole Elementari.
10. Per i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di prima iscrizione non viene istituito un nuovo servizio di trasporto; per loro sarà possibile eventualmente usufruire del servizio di trasporto già in atto, anche con le modalità di cui al precedente comma, purché ciò non comporti la variazione in termini di orari e di

percorso del servizio già istituito.

11. Alla fermata dello scuolabus è obbligatoria la presenza di una persona maggiorenne che curi sia la consegna che il ritiro del bambino.
E' data la possibilità al Servizio Comunicazioni e Trasporti di sospendere temporaneamente il servizio di trasporto qualora non venisse garantita questa elementare norma di tutela dell'incolumità dell'alunno trasportato.

C2) - SCUOLA ELEMENTARE

1. Il servizio di trasporto viene effettuato verso un'unica scuola di utenza ai fini del trasporto per gli alunni di quella specifica area territoriale.
2. Per scuola di utenza ai fini del trasporto è da intendersi quella presente nell'ambito del territorio comunale di residenza o dimora abituale dell'utente; eventuali deroghe potranno essere concesse, sentito il Servizio Istruzione, in relazione alla maggiore vicinanza dell'abitazione alla scuola di un comune limitrofo e in relazione ai servizi di trasporto già attivati, nonché al fine di consentire agli alunni trasportati l'ultimazione del ciclo scolastico.
3. Qualora nell'ambito del territorio comunale esistano più scuole, la scuola di utenza ai fini del trasporto viene individuata in quella con disponibilità di posti avente la sede più vicina all'area territoriale di riferimento, d'intesa con il Servizio Istruzione.
4. Nel caso di assenza di scuole nell'ambito del territorio comunale di residenza o di abituale dimora, o in presenza di scuole che evidenziano problemi di capienza, o nel caso non vengano attivate classi o pluriclassi per insufficiente numero di alunni, si intende quale scuola di utenza ai fini del trasporto quella di altro Comune indicata dal Servizio Istruzione.
5. E' consentito promuovere ed istituire il servizio di trasporto degli alunni, relativamente a case sparse singole, masi, ecc. previa presentazione di un certificato di residenza nella località indicata per l'intero anno scolastico;
6. I punti di raccolta degli alunni sui percorsi dei servizi speciali, la cui individuazione compete ai funzionari dell'Ufficio Sicurezza del Servizio

Comunicazioni e Trasporti , dovranno di norma avere tra loro una distanza non inferiore a 300 m.t., fatti salvi motivi di ordine tecnico strettamente correlati ad impedimenti oggettivi e/o alla sicurezza del percorso o dei luoghi.

7. In presenza di situazioni particolari connesse con i piani di razionalizzazione scolastica e comunque ai fini di un miglior utilizzo delle risorse didattiche, edilizie e di personale, il Servizio Istruzione indicherà al Servizio Comunicazioni e Trasporti le eventuali deroghe da attuare e la relativa motivazione che impone l'attivazione del servizio di trasporto alunni verso una scuola diversa da quella individuata sulla base dei criteri sopra esposti.
8. Il Servizio Comunicazioni e Trasporti, valutato il costo economico e la fattibilità organizzativa, può istituire servizi di trasporto alunni per scuole caratterizzate da modelli organizzativi diversi da quello offerto dalla scuola di utenza ai fini del trasporto (Modulo o Tempo pieno), d'intesa con il Servizio Istruzione. In tal caso il servizio di trasporto è indirizzato verso la scuola comunque più vicina alla residenza o abituale dimora degli alunni richiedenti e nel rispetto del principio di continuità didattica.
9. Il dirigente scolastico (direttore didattico ovvero capo di istituto comprensivo di scuola elementare e media) disporrà l'apertura della scuola e la vigilanza degli alunni nei periodi che precedono e seguono le lezioni, in relazione ai tempi di attesa del servizio speciale di trasporto alunni, nonché il prelevamento / consegna degli alunni dall'automezzo che effettua il servizio speciale.
10. Il servizio di trasporto alunni di scuole provviste del servizio mensa è previsto solo per due corse giornaliere (andata e ritorno), ai sensi dell'art. 5, comma 3, del T.U.L.P. in materia di diritto allo studio di cui alla delibera della Giunta Provinciale n.1988 d.d. 20/3/1997.
11. E' consentito organizzare il servizio di trasporto alunni per l'utilizzo della palestra o per usufruire della mensa ubicate in altra sede scolastica, purché queste distino oltre 1 km dalla scuola frequentata.
12. Al pomeriggio non è consentito promuovere ed organizzare il servizio di trasporto alunni ad

esclusione della frequenza dell'attività curricolare svolta per l'intero anno scolastico.

C3) - SCUOLA MEDIA

1. Il servizio di trasporto viene effettuato verso un'unica scuola di utenza ai fini del trasporto per gli studenti di quella specifica area territoriale, a prescindere dai modelli organizzativi in atto delle singole scuole, fatto salvo, in particolari circostanze, il principio di continuità didattica.
2. In presenza di situazioni particolari connesse con i piani di razionalizzazione scolastica e comunque ai fini di un miglior utilizzo delle risorse didattiche, edilizie e di personale, il Servizio Istruzione indicherà al Servizio Comunicazioni e Trasporti le eventuali deroghe da attuare e la relativa motivazione che impone l'attivazione del servizio di trasporto alunni verso una scuola diversa da quella individuata sulla base dei criteri sopra esposti.
3. E' consentito promuovere ed istituire il servizio di trasporto degli alunni, relativamente a case sparse singole, masi, ecc. previa presentazione di un certificato di residenza nella località indicata per l'intero anno scolastico.
4. I punti di raccolta degli alunni sui percorsi dei servizi speciali, la cui individuazione compete ai funzionari dell'Ufficio Sicurezza del Servizio Comunicazioni e Trasporti dovranno di norma avere tra loro una distanza non inferiore a 300 m.t., fatti salvi motivi di ordine tecnico strettamente correlati ad impedimenti oggettivi e/o alla sicurezza del percorso o dei luoghi.
5. Il servizio di trasporto alunni di scuole provviste del servizio mensa è previsto solo per due corse giornaliere (andata e ritorno), ai sensi dell'art. 5, comma 3, del T.U.L.P. in materia di diritto allo studio di cui alla delibera della Giunta Provinciale n.1988 d.d. 20/3/1997.
6. E' consentito promuovere ed organizzare il servizio di trasporto alunni per l'utilizzo della palestra o per usufruire della mensa ubicate in altra sede scolastica, purché queste distino oltre 1 km dalla scuola frequentata.
7. Il dirigente scolastico disporrà l'apertura della

scuola e la vigilanza degli alunni nei periodi che precedono e seguono le lezioni, in relazione ai tempi di attesa del servizio speciale di trasporto alunni, nonché il prelevamento / consegna degli alunni dall'automezzo che effettua il servizio speciale.

8. Al pomeriggio non è consentito promuovere ed organizzare il servizio di trasporto alunni ad esclusione del rientro alla sede scolastica per la frequenza di attività scolastiche curricolari obbligatorie.

C4) SCUOLE E ISTITUTI SUPERIORI E PROFESSIONALI

Per gli alunni che frequentano gli anni scolastici aggiuntivi in relazione all'estensione dell'obbligo scolastico, non è prevista l'attivazione di servizi speciali di trasporto in considerazione dell'impossibilità di definire le scuole di utenza ai fini del trasporto.

D) TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Si intendono soggetti portatori di handicap, ai sensi della legge provinciale n. 1 del 1991, art. 1, comma 2, i soggetti che, in ragione di difficoltà motorie, sensoriali o psichiche, di natura permanente o temporanea, dipendenti da qualsiasi causa, incontrino ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dei mezzi di locomozione e dei mezzi di trasporto pubblico.

Ai fini dell'applicazione della presente deliberazione, la menomazione temporanea non dovrà avere durata inferiore ai 30 giorni.

Compete al Servizio Comunicazioni e Trasporti promuovere ed istituire i seguenti specifici servizi di trasporto per soggetti portatori di handicap frequentanti asili nido, scuole dell'infanzia o istituti scolastici di ogni ordine e grado e centri educativi della Provincia di Trento nei seguenti casi:

- a. per gli alunni o studenti portatori di handicap che non possono fruire dei normali servizi pubblici viene garantito il trasporto sul percorso casa-scuola; per i nuovi utenti i servizi vengono attivati ove la distanza non superi i 30 km, fatti salvi i casi di assenza entro tale distanza di scuole con analoghe caratteristiche o di problemi di capienza;
- b. per gli alunni o studenti portatori di handicap,

- nonché per gli utenti di centri educativi, per la partecipazione ad attività di rieducazione logopedica e fisioterapica nonché, previa prescrizione medica, di ippoterapia e pet-therapy; qualora le attività si svolgano al di fuori dell'orario scolastico il servizio sarà effettuato solo se le terapie non si concludano nell'arco delle due ore;
- c. per gli alunni o studenti portatori di handicap frequentanti centri terapeutici estivi (colonie per handicap ecc.);
 - d. per eventuali uscite formative, visite guidate ed altre attività didattiche svolte in ambiente extra-scolastico nel territorio provinciale, così come individuate dalle vigenti disposizioni in materia stabilite dalla Giunta Provinciale, è consentito promuovere ed istituire servizi di trasporto individualizzato purché si concludano nell'arco di una giornata. In tal caso il tesserino è emesso a tariffa "0"(zero);
 - e. per i soggetti portatori di handicap o con disagio psico-sociale vengono promossi specifici servizi di trasporto per la frequenza in modo continuativo di centri educativi, al fine di favorire l'inserimento dei soggetti stessi nel mondo sociale; per i nuovi utenti i servizi vengono attivati ove la distanza non superi i 30 km, fatti salvi i casi di assenza entro tale distanza di centri con analoghe caratteristiche o di problemi di capienza.

Per i soggetti di cui alle precedenti lettere a - b - c - d - e, la domanda di ammissione al servizio di trasporto individualizzato dovrà essere supportata solo per la prima volta da una certificazione sanitaria o da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'impossibilità di utilizzare il servizio di linea in relazione al tipo di patologia (che non dovrà comunque essere specificata nella relazione) o a causa dell'articolazione degli orari.

All'atto della domanda deve essere inoltre richiesta la presenza dell'eventuale accompagnatore sul mezzo di trasporto. Si istituisce il servizio di accompagnamento quando, sulla base di idonea certificazione medica, si renda necessaria la presenza sul mezzo di un'ulteriore persona rispetto all'autista per la necessità del soggetto di disporre di ausili socio relazionali, oppure al fine di evitare al soggetto stesso comportamenti od eventi lesivi allo stesso o a terzi.

Il tesserino rilasciato dal Servizio Comunicazioni e Trasporti ha validità per il periodo settembre - agosto

successivo.

Il tesserino consente altresì la presenza dell'eventuale accompagnatore maggiorenne.

E) TESSERINO DI VIAGGIO

Il tesserino rilasciato ai sensi dei criteri sopra indicati consente la fruizione del servizio speciale o di linea assegnato, nonché la libera circolazione su tutti i mezzi di linea urbani ed extra urbani limitatamente ai giorni di frequenza scolastica e nei giorni di apertura dei centri.

Non è previsto, se non in casi eccezionali valutati dal Servizio Trasporti, il rimborso delle tariffe pagate per qualsiasi tipo di trasporto.

Il Servizio Comunicazioni e Trasporti è autorizzato ad effettuare verifiche, mediante autodichiarazioni, sull'utilizzo dei mezzi da parte degli utenti ammessi, con conseguente eventuale decadenza dal servizio qualora si accerti che per un periodo minimo di quindici giorni il servizio non sia stato utilizzato, per più della metà delle corse assegnate, per ragioni non dipendenti da assenza scolastica. (periodo introdotto con Delibera n. 3089 del 05.12.2003);

F) CARTA VERDE

Gli alunni delle scuole dell'infanzia, elementari e medie, in possesso di tesserino relativo all'anno scolastico in corso, possono fruire, nei giorni di frequenza non scolastica, dello sconto del 40% sulle tariffe di corsa extraurbana semplice su qualsiasi percorso in ambito provinciale. Le suddette agevolazioni sono estese anche alle tratte provinciali delle F.S.

G) ATTIVAZIONE SERVIZI

I servizi di trasporto richiesti verranno attivati dal Servizio Comunicazioni e Trasporti ricorrendo - ove necessario - alla Conferenza di Servizi prevista dall'art. 16 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992.

H) RICHIESTE E SEGNALAZIONI

Le richieste di istituzione dei servizi di trasporto scolastico, nonché le altre segnalazioni inerenti i servizi di trasporto stessi dovranno pervenire al

Servizio Comunicazioni e Trasporti tramite le Istituzioni scolastiche competenti.

I) MISURE DISCIPLINARI

In caso di violazione delle norme in materia di trasporti, si applicano agli utenti le sanzioni previste dall'art. 33 della legge provinciale n. 16 del 9 luglio 1993. In caso di utilizzo dei servizi di trasporto senza aver acquisito il prescritto tesserino, o in possesso di documento non valido o contraffatto, si applicherà pertanto, oltre al prezzo del ticket, la sanzione amministrativa da euro 15 ad euro 105 (*importi modificati con l.p. 10 di data 15.12.2004*);

Non potrà peraltro essere impedita la prosecuzione del viaggio al soggetto inadempiente.